



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 258

Seduta del 08/05/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. 24/2021: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CON GLI OPERATORI DEL MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI CONVENZIONAMENTO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Gessyca Golia

L'atto si compone di 24 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022" all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" inserendo l'articolo 3-ter (Microcredito) che dispone quanto segue: "Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento";
- l'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che dispone:

"1. I soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

 - *siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;*
 - *siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.*

I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

seguenti condizioni:

- forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
- oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali
- presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

- requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;
- limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;
- le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 4;

- le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.”;

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 “Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della L.R. 11/2014;
- nelle more dell'approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, la D.G.R. 24 ottobre 2022, n. XI/7182 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - NADEFR 2022", valida per il triennio 2023-2025, che prevede, tra le altre azioni per la promozione dello start-up di impresa e per agevolare l'accesso al credito;
- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – “Un'Europa più competitiva e intelligente” l'Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, e l'Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” che prevede, tra l'altro, la promozione dello start-up di impresa, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo delle start up e al relativo consolidamento e che per la realizzazione delle azioni prevede il possibile coinvolgimento diretto di intermediari finanziari, tra i quali gli operatori di microcredito;

DATO ATTO che:

- l'elenco completo degli Intermediari del microcredito autorizzati pubblicato sul sito di Banca d'Italia consta di 13 operatori sul territorio nazionale;
- il 23 febbraio 2023 sono stati convocati tutti gli Intermediari del microcredito con esclusione di tre operatori che hanno dichiarato di non operare in Regione Lombardia e
- in data 1° marzo 2023 sono stati condivisi con gli operatori del Microcredito gli elementi essenziali della presente convenzione quadro;

STABILITO che:

- per Intermediari del microcredito si intendono tutti i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno aderito alla Convenzione;
- l'adesione degli intermediari del microcredito alla Convenzione costituisce presupposto per la partecipazione alle singole specifiche Iniziative regionali, a valere sia su risorse del PR FESR 2021-2027 sia su risorse autonome, che saranno disciplinate con apposite Schede Tecniche di Misure predisposte e pubblicate da Regione Lombardia, anche tramite Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore;
- gli intermediari del microcredito si impegnano a valutare l'approvazione di ciascuna Scheda Tecnica di Misura al fine di concorrere allo sviluppo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economico e sociale nel territorio della Lombardia;

- l'adesione degli intermediari del microcredito alla Convenzione non costituisce obbligo ad aderire alle Schede Tecniche di Misure;
- gli intermediari del microcredito per aderire devono trasmettere la Convenzione di cui allo schema oggetto della presente Deliberazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario del microcredito o altro soggetto munito dei necessari poteri, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e riportando nell'oggetto della pec "Adesione alla convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito";
- gli intermediari del microcredito possono aderire alla Convenzione quadro dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della presente Deliberazione; il processo di convenzionamento è sempre aperto;
- per Beneficiario o Impresa si intende qualsiasi impresa risultante beneficiaria di un Finanziamento, rientrante nella definizione di microcredito (ex art. 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo quanto previsto dalle Schede Tecniche di Misure;
- per Contratto di Finanziamento si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario del microcredito con il Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento secondo quanto previsto dalle Schede Tecniche di Misure;
- per Convenzione si intende il presente accordo tra Regione Lombardia e ciascun Intermediario del microcredito aderente;
- per Finanziamento si intende il finanziamento con risorse regionali gestito dal Soggetto Gestore in co-finanziamento con gli Intermediari del microcredito; si intende, altresì il finanziamento gestito dal Soggetto Gestore con risorse degli Intermediari del microcredito e forme di agevolazione a valere su risorse regionali;
- per Scheda Tecnica di Misura si intende la scheda tecnica che l'Intermediario del microcredito deve approvare per avviare l'operatività della specifica Iniziativa;
- per Tasso d'interesse applicato al finanziamento si intende il tasso nominale annuo (TAN) fisso con massimale stabilito entro il 9% e comunque non superiore a quello previsto per il microcredito sociale dalla disciplina del microcredito adottata in attuazione dell'art. 111, c. 5 del D.lgs. 385/1993 e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

s.m.i.;

- per Iniziativa si intende il bando o l'avviso alle imprese emanato da Regione Lombardia o dal Soggetto Gestore che prevede il cofinanziamento e/o forme di agevolazione a valere su risorse regionali e che prevede il coinvolgimento degli Intermediari del microcredito in qualità di soggetti finanziatori;
- per Piattaforma Informatica si intende la piattaforma Bandi on Line che sarà messa a disposizione da parte di Regione Lombardia per l'Iniziativa e che sarà utilizzata dagli Intermediari del microcredito secondo quanto previsto dall'Iniziativa nelle Schede Tecniche di Misura;
- Soggetto Gestore è Finlombarda S.p.A., che agisce in qualità di gestore dei Finanziamenti su mandato di Regione Lombardia;
- per Responsabile della Convenzione si intende il soggetto designato da ciascuna Parte quale interfaccia nella gestione della Convenzione;

CONSIDERATO necessario, in attuazione dell'articolo 7 della L.R. 24/2021 approvare lo SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CON GLI OPERATORI DEL MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il valore del tasso stabilito dal presente provvedimento potrà essere verificato annualmente per valutare eventuali ulteriori riduzioni ovvero aumenti in coerenza con l'andamento dei tassi di mercato;

VALUTATO di utilizzare il tasso Eurirs o IRS (Interest Rate Swap), che rappresenta il costo sulla base del quale le banche in Europa si scambiano il denaro per un periodo di tempo prefissato, per verificare annualmente, in presenza di Iniziative da avviare o in corso di attuazione, il tasso stabilito dal presente provvedimento prevedendo che ad una variazione del tasso IRS a 5 anni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni;

RITENUTO di demandare:

- al Dirigente pro-tempore della Struttura "Interventi per le Start-up" della U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento e la verifica del tasso da effettuare annualmente in presenza di Iniziative da avviare o in corso di attuazione;

- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico la sottoscrizione delle Convenzioni quadro con gli intermediari del microcredito aderenti;
- ai Dirigenti competenti, anche attraverso Finlombarda S.p.A., la definizione delle successive Schede Tecniche di Misure in occasione dell'approvazione delle singole misure di prevedono il coinvolgimento degli intermediari del microcredito convenzionati;

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale e nessun compenso è e sarà dovuto a qualsiasi titolo agli intermediari del microcredito per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione e dalle Schede Tecniche di Misura;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e il primo provvedimento organizzativo della XII Legislatura (D.G.R. 13 marzo 2022, n. XII/2) che stabilisce che, sino all'affidamento dei nuovi incarichi ai Direttori, le Direzioni restano confermate nell'attuale configurazione organizzativa anche ai fini della definizione, nella fase transitoria, delle linee di produzione degli atti;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE QUADRO PER



Regione Lombardia

LA GIUNTA

L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CON GLI OPERATORI DEL MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che:

- per Intermediari del microcredito si intendono tutti i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno aderito alla Convenzione;
- l'adesione degli intermediari finanziari del microcredito alla Convenzione costituisce presupposto per la partecipazione alle singole specifiche Iniziative regionali, a valere sia su risorse del PR FESR 2021-2027 sia su risorse autonome, che saranno disciplinate con apposite Schede Tecniche di Misure predisposte e pubblicate da Regione Lombardia anche tramite Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore;
- gli intermediari finanziari del microcredito si impegnano a valutare l'approvazione di ciascuna Scheda Tecnica di Misura al fine di concorrere allo sviluppo economico e sociale nel territorio della Lombardia;
- l'adesione degli intermediari finanziari del microcredito alla Convenzione non costituisce obbligo ad aderire alle Schede Tecniche di Misure;
- gli intermediari del microcredito per aderire devono trasmettere la Convenzione di cui allo schema oggetto della presente Deliberazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario del microcredito o altro soggetto munito dei necessari poteri, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e riportando nell'oggetto della pec "Adesione alla convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito";
- gli intermediari del microcredito possono aderire alla Convenzione quadro dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della presente Deliberazione; il processo di convenzionamento è sempre aperto;
- per Beneficiario o Impresa si intende qualsiasi impresa risultante beneficiaria di un Finanziamento, rientrante nella definizione di microcredito (ex art. 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo quanto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- previsto dalle Schede Tecniche di Misure;
- per Tasso d'interesse applicato al finanziamento si intende il tasso nominale annuo (TAN) con massimale stabiliti dal presente provvedimento entro il 9% e comunque non superiore a quello previsto per il microcredito sociale dalla disciplina del microcredito adottata in attuazione dell'art. 111, c. 5 del D.lgs. 385/1993 e s.m.i.;
 - potranno essere attivate sulla Convenzione Quadro anche iniziative regionali non finanziate dal PR FESR 2021-2027;
3. di utilizzare il tasso Eurirs o IRS (Interest Rate Swap), che rappresenta il costo sulla base del quale le banche in Europa si scambiano il denaro per un periodo di tempo prefissato, per verificare annualmente, in presenza di Iniziative da avviare o in corso di attuazione, il tasso stabilito dal presente provvedimento prevedendo che ad una variazione del tasso IRS a 5 anni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento del tasso stabilito dal presente provvedimento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni;
4. di demandare:
- al Dirigente pro-tempore della Struttura "Interventi per le Start-up" della U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento e la verifica annuale del tasso fisso da effettuare in presenza di Iniziative da avviare o in corso di attuazione;
 - al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico la sottoscrizione delle Convenzioni quadro con gli intermediari del microcredito aderenti;
 - ai Dirigenti competenti, anche attraverso Finlombarda S.p.A., la definizione delle successive Schede Tecniche di Misure in occasione dell'approvazione delle singole misure di prevedono il coinvolgimento degli intermediari convenzionati;
5. di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale e nessun compenso è e sarà dovuto a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

qualsiasi titolo agli intermediari per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione e dalle Schede Tecniche di Misura;

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge